

19/12
39/C/11
12/12
86/12



Richie's nr 1
- P. 201 2012
- P. 1
- P. 201 2012
- P. E670
A. H. H.

7

1. *Staphylococcus aureus*

1

!

1

e

APPROPRIATO E. M. GENERALE
PER E. E. 28/4

Il Giudice di Pace
Avv. Gerardo ROSA

Conclusioni delle parti:

per l'attrice:

- "accertare i gravi danni provocati dai cinghiali o fauna selvatica al fondo indicato e descritto in premessa, nonché nella perizia di parte allegata in atti che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa, dichiarare che il fatto costituisce ipotesi di risarcimento danni, anche ai sensi della legge regionale 10.04.1996 n. 8 e per l'effetto condannare l'Amministrazione Regionale e l'Amministrazione Provinciale in persona dei loro legali rapp.ti p.t., ognuno per le proprie responsabilità, se del caso con il vincolo solidale tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma pari ad € 1.525,00, per così come determinata dalla C.T.P. in atti, in relazione ai fatti di cui in premessa o in quella somma maggiore o minore, che il Sig. Giudice adito riterrà equa e giusta secondo il suo apprezzamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- Il tutto, sempre e comunque nell'ambito della competenza ratione valoris del Giudice Adito;
- con vittoria di spese e competenze di lite".

Per la Convenuta Amministrazione provinciale di Avellino:

In via preliminare

- differimento della prima udienza allo scopo di consentire la chiamata in garanzia della "FARO Assicurazione e Riassicurazione" in persona del legale rapp.te p.t..

In via pregiudiziale:

- difetto di giurisdizione del G.O.
- dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea;
- in via ancor più gradata dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale di Avellino per essere unica legittimata la Regione Campania;
- nel merito rigettare la domanda sia nell'an che nel quantum in quanto totalmente infondata;
- in via ancor più gradata dichiarare la non spettanza delle somme per carenza di copertura finanziaria;
- nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudicante voglia ritenere passivamente legittimata la Provincia di Avellino, in relazione al presente giudizio, accogliere l'azione di rivalsa proposta e condannare la Regione Campania, in persona del

gale rapp.te p.t. al pagamento in favore della Provincia di Avellino dell'importo che si riterrà dovuto all'attrice;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".

Per la Convenuta Regione Campania :

- In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania e conseguentemente estrometterla dal presente giudizio, essendo la Provincia di Avellino l'unica legittimata in suddetta materia;
- in subordine, nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto e non provata;
- in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudicante voglia ritenere passivamente legittimata la Regione Campania in relazione al presente giudizio, accogliere l'azione di rivalsa proposta e condannare l'Amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della Regione Campania dell'importo che si riterrà dovuto all'attrice;
- con vittoria di spese e competenze di lite".

FATTO E DIRITTO

Con due atti di citazione, notificati in data 13/05/2011 e 16/05/2011 , ROTONDA Angiolina esponeva che:

- l'istante, è affittuaria di un fondo rustico sito nel Comune di Conza della Campania (Av), località Laghi, in catasto al foglio di mappa n. 33, p.lla 14, di Ha 0,5.82.36, coltivato ad avena;
- il giorno 24/06/2009, la coltura (50% circa) veniva gravemente devastata e danneggiata da cinghiali o maiali selvatici;
- detto fondo ricade in zona di ripopolamento e cattura;
- in data 26/09/2009, mediante lettera A.R. seguiva formale richiesta di risarcimento danni, pari ad € 1.525,00, nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, che risultava vana .

Si costituivano le convenute Amministrazione Provinciale di Avellino e Regione Campania.

La Provincia eccepiva il difetto di giurisdizione dell' A.G.O., essendo competente a decidere la controversia, in materia di interessi legittimi, l'A.G.A.;

entrambe eccepivano la carenza di legittimazione passiva e conseguentemente chiedevano l'estromissione dal presente giudizio, l'Amministrazione Provinciale per essere legittimata passivamente la Regione, la Regione per essere legittimata passivamente la Provincia;

spiegavano domanda riconvenzionale, in caso di rigetto della legittimazione passiva, per poter esperire azione di rivalsa, la Provincia nei confronti della Regione Campania e la Regione nei confronti della Provincia;

resistevano alle avverse pretese in merito, contestavano in fatto e in diritto le circostanze addotte dall'attrice e chiedevano il rigetto della domanda ex adverso formulata perché inammissibile, improponibile e comunque infondata.

Quindi, entrambe le convenute, concludevano e chiedevano la condanna alle spese e competenze di lite.

Svoltasi l'istruttoria, con l'audizione dei testi di parte attrice, acquisita la documentazione prodotta, e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva riservata in decisione.

La domanda è fondata e va accolta.

Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione del difetto di giurisdizione dell'adito Giudice ordinario per essere competente il Giudice Amministrativo, sollevata dalla Provincia di Avellino.

L'art. 26, legge n° 8/96 della Regione Campania intitolato "Risarcimento danni alle produzioni agricole" prevede un fondo destinato alla tutela delle produzioni agricole ed al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica, e delinea un procedimento amministrativo di accertamento e di liquidazione del danno, nel quale la pubblica amministrazione non esercita alcun potere discrezionale relativamente all' "an" e al "quantum debeatur".

Detta normativa – assicurando una protezione, il contenuto della quale è dato dal risarcimento del danno in senso stretto e, quindi, di reintegrazione patrimoniale – configura in capo al proprietario o conduttore del fondo agricolo danneggiato una situazione di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo, di tal che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione piena e sostitutiva del giudice ordinario, nella fattispecie il giudice di Pace adito. (ved. anche Cass. Sez. U. sent. N 9159 del 20/04/2006 n. 8430 del 04/05/2004 - N. 1050/ 2000 - N. 1232/2000).

Nel merito è pacifico e provato agli atti che la parte attrice abbia subito un danno sul proprio fondo e che tale danno sia derivato da cinghiali o maiali selvatici.

Indubbiamente a giudizio di questo ufficio giudiziario, è risultato il teste MASINI Antonio Costantino, ammissibile in quanto privo di alcun interesse atto a legittimare la sua partecipazione al giudizio, che ha confermato l'accaduto in ogni sua parte.

All'udienza del 04/05/2012, il MASINI, senza alcuna discrasia, confermava le circostanze indicate nell'atto di citazione e, dichiarava, *" Sono a conoscenza dei fatti di causa per aver visto direttamente i cinghiali danneggiare il campo della sig.ra Rotonda Angiolina. Tale avvistamento è avvenuto in data 24.06.2009. Preciso che la mia abitazione è situata di fronte al campo interessato "*.

Dichiarava di essersi recato, nell'immediatezza dei fatti, sul posto con il cugino Guglielmo Masini al fine di verificare i danni subiti dall'istante.

Precisava che il terreno della signora era recitato da filo spinato e che detta zona, ad una distanza di circa due chilometri, è interessata da Oasi ambientale Zona protetta e gestita dal WWF., luogo dove i cinghiali, in elevato numero, si rifugiano, durante le battute di caccia.

Circostanze confermate dal tecnico di parte, DAMIANO Orazio, che sopraggiunto nell'immediatezza dei fatti, poiché chiamato dalla ROTONDA, redigeva apposita perizia, depositata agli atti.

È altrettanto provato agli atti che la parte attrice abbia fatto richiesta di risarcimento danni, nei termini di cui all'art. 26 delle L.R. (ved. Missiva A.R. del 26/06/2009).

Si osserva, in primo luogo, che la responsabilità generale della Regione, per i danni prodotti dagli animali selvatici, e fra essi i cinghiali, viene essenzialmente affermata sulla scorta di quanto previsto, all'interno della Legge 157, dal 3° comma dell'art. 1 ("le Regioni provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica"), dal 2° comma dell'art. 19 ("le Regioni...provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia") e dagli artt. 10 e 26 (i quali prevedono l'istituzione di un fondo regionale destinato al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed ai manufatti rurali), indirizzo confermato anche da recenti pronunce della Corte di Cassazione (si veda, *ex multis*, Cass. Civ. Sez. III, 12 agosto 1991, n. 8788).

La stessa Legge 157, poi, stabilisce che le Province esercitano i compiti amministrativi relativi alla protezione della fauna, mentre, a norma dell'art. 19 del nuovo testo unico delle Leggi sulle autonomie locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta alle Province la protezione della flora e della fauna.

Però, mentre le norme dalle quali ricavare la responsabilità della Regione sono di origine statale, quelle da interpretare ai fini dell'affermazione di responsabilità della Provincia possono essere contenute sia in Leggi statali che regionali, cosicché l'analisi giuridica non può essere condotta con uniformità rispetto al territorio nazionale, essendo necessariamente influenzata dai modi con cui le singole regioni hanno, o non hanno, regolamentato la materia.

In ogni caso, anche all'interno delle medesime regioni è possibile rilevare differenti prassi applicative in materia.

Nella fattispecie, l'art. 26 L.R. Campania n. 8 del 1996 attribuisce alle Amministrazioni Provinciali i compiti di accertamento e liquidazione dei danni, attraverso l'utilizzazione di fondi stanziati dalla Regione con l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio.

Pertanto, l'adito giudicante ritiene che se ed in quanto sussiste responsabilità, le Regioni e le Province sono tenute in solido al risarcimento dei danni arrecati a terzi dalla fauna selvatica; infatti, la condotta colposa della Provincia e della Regione Campania va ricondotta alla mala gestio della fauna selvatica.

La prima, non solo per non aver mai proceduto agli accertamenti dovuti, e liquidazione dei danni come previsto dalla succitata norma regionale, ma anche di non aver provveduto ad una corretta attuazione delle norme regionali relative alla gestione e tutela della fauna selvatica, per non aver esercitato il suo potere di controllo sulla riproduzione dei cinghiali, dato l'elevato numero degli stessi presenti sul territorio, e di cui l'adito Giudice è a diretta conoscenza.

La seconda, per non aver esercitato un potere di orientamento di controllo e sostitutivo per la migliore gestione della fauna selvatica per così come previsto e disciplinato dell'art. 10 comma 10, della Legge n. 157/1992 e dagli statuti regionali.

D'altronde entrambe le convenute riconoscono esplicitamente il risarcimento danni nei confronti del conduttore del fondo che ha subito danni da fauna selvatica (ved. Comparse di Risposte), ma che entrambe eccepiscono la legittimazione passiva dal presente giudizio.

In conclusione, il difetto di legittimazione passiva, sollevata dalle convenute, va rigettato; la Provincia e la Regione vanno ritenute responsabili in solido per i danni arrecati all'attrice, il cui ammontare è provato dalla perizia in atti, corredata da rilievi fotografici e confermata in giudizio dal tecnico Geom. DAMIANO Orazio.

Nella perizia, confermata all'udienza del 04.05.2012, si evince che il danno sofferto dall'attrice è di Euro 1.525,00, ed è da imputarsi ai cinghiali.

l'importo da risarcire decorrono gli interessi legali dalla data della messa in mora.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

In persona del Giudice di Pace dell'Ufficio di Calitri Avv. Gerardo ROSA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con due atti di citazione, notificati in data 13/05/2011 e 16/05/2011, da ROTONDA Angiolina nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Avellino e Regione Campania in persona dei loro legali rapp.ti p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'Amministrazione Provinciale di Avellino e la Regione Campania, in persona dei loro legali rapp.ti p.t., responsabili in solido dei danni subiti dall'attrice a causa della fauna selvatica;
- condanna l'Amministrazione Provinciale di Avellino e la Regione Campania, in persona dei loro legali rapp.ti p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice ROTONDA Angiolina della somma di Euro 1.525,00, oltre agli interessi legali dalla messa in mora (26/06/2009);
- condanna l'Amministrazione Provinciale di Avellino e la Regione Campania, in persona dei loro legali rapp.ti p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice ROTONDA Angiolina delle spese processuali che liquida in Euro 1.100,00 complessive, di cui Euro 100,00 per spese, Euro 500,00 per diritti e Euro 500,00 per onorari oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, e successive occorrente.
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.

Così deciso in Calitri il 20/06/2012.

Il Giudice di Pace
Avv. Gerardo ROSA